

ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE

CONSIGLIO DIRETTIVO

DELIBERAZIONE N. 13602

Il Consiglio Direttivo dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, riunito in Roma il giorno 26 marzo 2015, alla presenza di n. 32 dei suoi componenti su un totale di n. 34;

- premesso che, in base all'articolo 2 del proprio Statuto, l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare promuove, coordina ed effettua la ricerca scientifica nel campo della fisica nucleare, subnucleare, astroparticellare e delle interazioni fondamentali, nonché la ricerca e lo sviluppo tecnologico pertinenti all'attività in tali settori, prevedendo forme di sinergia con altri Enti di Ricerca e il mondo dell'impresa;
- premesso che nel perseguimento della propria missione l'INFN promuove e partecipa a collaborazioni, stipula convenzioni e contratti in materia di studio ricerca e servizi con enti, società ed imprese pubbliche e private, nazionali, comunitari, stranieri e organizzazioni internazionali;
- visto lo schema di Convenzione tra INFN e Consorzio Interuniversitario per la Fisica Spaziale-CIFS, allegata alla presente deliberazione della quale costituisce parte integrante e sostanziale;
- visto l'art. 3 del suddetto schema di Convenzione in base al quale *Per l'esecuzione dei programmi di ricerca di cui ai successivi articoli, in base ad appositi accordi tra i Direttori di Struttura e il Direttore dell'Unità di Ricerca:*
 - *Il CIFS, compatibilmente con le proprie esigenze, consente alle Strutture INFN coinvolte, l'uso delle proprie attrezzature e dei propri servizi tecnici;*
 - *le Strutture INFN coinvolte, compatibilmente con le proprie esigenze, consentono all'UdR, l'uso di attrezzature, di mezzi tecnici e locali delle Strutture stesse.**L'INFN potrà ospitare presso proprie Strutture, Unità di Ricerca del CIFS. Il CIFS potrà a sua volta ospitare, presso le proprie strutture, il personale delle Strutture INFN coinvolte”;*
- visto l'art 5 del suddetto schema di Convenzione in base al quale *“In base a successivi accordi, le Parti potranno definire programmi comuni di ricerca che potranno finanziare, tramite contributi diretti stanziati a tal fine.”;*
- su proposta della Giunta Esecutiva;
- con n. 32 voti favorevoli;

DELIBERA

Di approvare lo schema di Convenzione tra INFN e Consorzio Interuniversitario per la Fisica Spaziale-CIFS, allegata alla presente deliberazione della quale costituisce parte integrante e sostanziale. Il Presidente dell'INFN, o persona da lui delegata, è autorizzato a sottoscriverlo.

COPIA CONFORME
COPIA CONFORME
COPIA CONFORME
COPIA CONFORME
COPIA CONFORME

CONVENZIONE
TRA
IL CIFS
CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO
PER LA FISICA SPAZIALE
E
L'INFN
ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE

COPIA CONFORME
COPIA CONFORME
COPIA CONFORME
COPIA CONFORME
COPIA CONFORME

L'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (nel seguito INFN) nella persona del suo Presidente e legale rappresentante, Prof. Fernando Ferroni, nato a Roma (RM) il 12 gennaio 1952, a ciò autorizzato con delibera del Consiglio Direttivo n.

E

il CIFS Consorzio Interuniversitario per la Fisica Spaziale (nel seguito detto C.I.F.S.), C.F. 97534520016, in persona del suo Presidente e legale rappresentante, Prof. Attilio Ferrari nato a Torino il 10.05.1941 a ciò autorizzato dal Consiglio Direttivo del

di seguito congiuntamente denominati "Parti" e disgiuntamente "Parte"

PREMESSO

L'INFN è Ente Pubblico Nazionale di Ricerca che in base al proprio Statuto:

- promuove, coordina ed effettua la ricerca scientifica nel campo della fisica nucleare, subnucleare, astroparticellare e delle interazioni fondamentali, nonché la ricerca e lo sviluppo tecnologico pertinenti all'attività in tali settori, prevedendo forme di sinergia con altri Enti di Ricerca e il mondo dell'impresa;
- nel perseguimento della propria missione promuove e partecipa a collaborazioni, stipula convenzioni e contratti in materia di studio ricerca e servizi con enti, società ed imprese pubbliche e private, nazionali, comunitari, stranieri e organizzazioni internazionali;

il CIFS in base al proprio Atto Costitutivo e al proprio Statuto:

- promuove lo sviluppo della collaborazione scientifica tra le Università e gli Enti Consorziati ed altri organismi pubblici e privati di ricerca, nazionali e internazionali che operano nel campo della fisica, dell'ingegneria e della tecnologia;
- promuove la ricerca industriale anche con l'istituzione di apposite unità operative;
- promuove, anche mediante la concessione di borse di studio e di ricerca, la preparazione di esperti sia di base sia negli sviluppi tecnologici e nelle applicazioni della fisica;
- esegue studi e ricerche su commissione di Amministrazioni statali, Enti pubblici e privati e fornisce ai medesimi pareri e mezzi di supporto relativi a problemi nel settore della fisica, dell'ingegneria e della fisica spaziale;
- può prendere parte allo studio, alla realizzazione ed alla gestione di iniziative scientifiche;
- può stipulare convenzioni e firmare contratti con Università, Agenzie italiane e internazionali, altri Enti pubblici e privati, nazionali e internazionali che operano in settori interessati alle attività del CIFS;
- può costituire, previ atti convenzionali, unità di ricerca presso Università ed Enti pubblici di ricerca.

Considerato che l'INFN svolge attività che rientrano negli obiettivi statuari del CIFS, di cui al capoverso precedente.

Le Parti riconoscono l'opportunità di dare maggior impulso a tali attività, anche attraverso lo sfruttamento di sinergie tra le risorse dell'una e dell'altra .

Visti gli artt. 27 e 92 del D.P.R. 382 del'11.07.1980 e l'art. 12 della Legge 705 del 09.12.1985;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 Premesse

Le suesposte premesse costituiscono parte integrante sostanziale della presente Convenzione.

ART.2 Referenti delle Parti

L'esecuzione della presente Convenzione è affidata, per quanto riguarda l'INFN, ai Direttori delle Strutture coinvolte, rappresentati, a tal fine, da un Coordinatore individuato tra i Direttori medesimi e, per quanto riguarda il CIFS, dal Direttore dell'Unità di Ricerca del CIFS (UdR).

ART. 3 Impegni delle Parti

Per l'esecuzione dei programmi di ricerca di cui ai successivi articoli, in base ad appositi accordi tra i Direttori di Struttura e il Direttore dell'Unità di Ricerca:

- Il CIFS, compatibilmente con le proprie esigenze, consente alle Strutture INFN coinvolte, l'uso delle proprie attrezzature e dei propri servizi tecnici;
- le Strutture INFN coinvolte, compatibilmente con le proprie esigenze, consentono all'UdR, l'uso di attrezzature, di mezzi tecnici e locali delle Strutture stesse.

L'INFN potrà ospitare presso proprie Strutture, Unità di Ricerca del CIFS. Il CIFS potrà a sua volta ospitare, presso le proprie strutture, il personale delle Strutture INFN coinvolte.

Il CIFS cura a proprie spese, secondo norme da stabilire di anno in anno, la manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature tecniche di propria competenza.

L'INFN cura a proprie spese la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili e degli impianti generali di propria competenza.

ART. 4 Programmi di ricerca del CIFS

Il CIFS tramite i propri Organi Direttivi provvede annualmente alla costituzione di Unità di Ricerca (UdR) e alla predisposizione, approvazione e finanziamento dei propri programmi di ricerca, previo accordo con i Direttori delle Strutture INFN coinvolte, in ordine alla disponibilità di personale e di attrezzature di queste ultime. La responsabilità dell'attuazione di tali programmi di ricerca è affidata al Direttore dell'UdR del CIFS.

L'INFN, sentito il Direttore dell'UdR del CIFS, fissa le modalità di utilizzazione, da parte del personale afferente all'UdR del CIFS ed eventualmente del personale afferente ad

altre UdR del CIFS che collaborino a specifici programmi, delle risorse di cui all'art. 3 delle Strutture INFN coinvolte.

ART. 5 Programmi di ricerca comuni

In base a successivi accordi, le Parti potranno definire programmi comuni di ricerca che potranno finanziare, tramite contributi diretti stanziati a tal fine. L'Unità di Ricerca del CIFS e le Strutture INFN coinvolte potranno contribuire con le risorse di cui all'art. 3 e/o risorse finanziarie, alla realizzazione di tali programmi. In vista della stipulazione dei suddetti accordi il Coordinatore dell'INFN di cui all'art. 2 e il Direttore dell'UdR del CIFS si danno reciproca e tempestiva comunicazione delle risorse che a tal fine le Parti intendono stanziare.

ART. 6 Personale CIFS

Il CIFS potrà svolgere i propri programmi utilizzando personale proprio o afferente, sulla base di quanto previsto dall'ordinamento delle strutture CIFS.

Il CIFS si impegna a manlevare l'INFN da ogni pretesa risarcitoria da chiunque azionata e comunque scaturente da atti o fatti compiuti presso le Strutture dell'INFN dal personale del CIFS di cui al precedente comma.

ART. 7 Personale INFN

Al personale INFN associato ai programmi scientifici del CIFS, quest'ultimo, con il consenso dell'interessato e previo parere favorevole del Direttore della Struttura INFN cui tale personale afferisce, assegnerà un incarico gratuito di collaborazione.

L'espletamento degli incarichi di collaborazione dovrà essere compatibile con il pieno adempimento da parte degli interessati dei propri doveri nei confronti dell'INFN, nel rispetto delle vigenti disposizioni.

Le Strutture di ricerca INFN possono utilizzare, per le proprie attività scientifiche, personale a vario titolo afferente all'UdR, previo nulla-osta del Direttore dell'UdR e con il consenso degli interessati.

ART. 8 Pubblicazioni

Ciascuna Parte si impegna a menzionare l'altra in ogni opera o scritto scientifico relativo ai propri programmi di attività svolti presso o con il concorso dell'altra nel quadro della presente Convenzione.

ART. 9 Tutela della proprietà intellettuale

Ciascuna Parte è e rimane esclusiva proprietaria della proprietà intellettuale e del know how impiegati nell'esecuzione dei programmi di ricerca condotti nell'ambito della presente Convenzione.

Ciascuna Parte è esclusiva proprietaria dei risultati e delle conoscenze conseguiti autonomamente nell'esecuzione dei suddetti programmi di ricerca.

Le Parti disciplineranno con specifici accordi la proprietà e la valorizzazione dei risultati conseguiti congiuntamente, tenendo conto del contributo apportato da ciascuna di esse per il relativo conseguimento.

ART. 10 Sicurezza

Ciascuna Parte assicura per il proprio personale il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia di sicurezza individuale e collettiva sui luoghi di lavoro. Il personale di una Parte che si rechi presso i Centri o i Laboratori dell'altra è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti sanitari e di sicurezza in vigore presso la Parte ospitante.

ART. 11 Composizione delle liti

Per qualunque controversia che dovesse insorgere tra le Parti, non definibile in via bonaria o transattiva, in ordine all'interpretazione, esecuzione e risoluzione della presente convenzione, sarà competente il foro di Roma.

ART. 12 Durata

La presente Convenzione ha la durata di quattro anni con decorrenza dalla data della stipulazione e potrà essere prorogata o rinnovata mediante consenso scritto delle Parti.

Ciascuna Parte può recedere in ogni momento dalla presente Convenzione comunicando tale decisione all'altra Parte con preavviso minimo di sei mesi.

Letto, approvato e sottoscritto.

Addi

INFN - ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE

IL PRESIDENTE

Addi

CIFS CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO PER LA FISICA SPAZIALE

IL PRESIDENTE